

PATENTE A CREDITI: NUOVI OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l'obbligo del conseguimento della speciale "patente a crediti", introdotta dal D.L. 19/2024, per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili temporanei e mobili. La normativa prevede un sistema di qualificazione "a punti" destinato a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri, sulla falsariga di quanto avviene con le patenti di guida. Per agevolare la comprensione del testo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti un indirizzo e-mail per le richieste di chiarimenti e nel corso del mese di ottobre ha pubblicato 16 "FAQ" sulla pagina web dedicata.

Tra queste, desta particolare interesse la **FAQ n°12**, pubblicata il 15 ottobre 2024, relativa agli obblighi del committente e del responsabile dei lavori in punto di verifica della documentazione trasmessa dagli appaltatori e dai subappaltatori.

L'Ispettorato ha infatti chiarito che **"il committente o il responsabile dei lavori**, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **è tenuto alla verifica del possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto**, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA".

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 711,92 ad euro 2.562,91, ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'onere di verifica richiesto ai committenti appare, però, non sempre agevole, soprattutto nei cantieri edili di medio-grandi dimensioni, oppure nelle ipotesi – assai diffuse – di lavori svolti contemporaneamente da più imprese appaltatrici o sub-appaltatrici.

In questi casi, alla luce della posizione espressa dall'Ispettorato, **l'obbligo di verifica** circa il possesso della patente, **in relazione a ciascun anello della catena degli appalti, resta infatti sempre a carico del primo committente** (oppure, ove nominato, del responsabile dei lavori), e non potrà esser delegato agli appaltatori.

Ciò comporta risvolti applicativi non di poco conto, poiché di fatto **impone la conoscenza ed il rispetto della normativa di cui al d.l. 19/2024 anche alle imprese che non operano nel ramo edile**.

Difatti, ogni impresa che decida di commissionare, per conto terzi o nel proprio interesse, lavori edili che comportino la predisposizione di cantieri temporanei o mobili (si pensi ad esempio alle attività di manutenzione dei propri stabilimenti, come gli interventi di ristrutturazione o rifacimento di facciate o di coperture degli edifici o dei capannoni), sarà onerata della verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza e degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale da parte di tutti gli appaltatori e subappaltatori.

Le suddette verifiche dovranno, peraltro, essere accompagnate da attività di controllo degli ingressi in cantiere del personale delle diverse aziende operanti, al fine di impedire l'accesso di lavoratori non in regola con la normativa di settore.

Diventa quindi essenziale per le imprese dotarsi di **procedure specifiche** – da sviluppare con il supporto del R.S.P.P., di consulenti esterni e delle funzioni aziendali competenti - che governino **le attività di controllo necessarie da svolgersi in ogni eventualità in cui l'impresa sia committente di lavori edili**.



 02/80502196

 **Milano**
via Carlo Maria Martini 1, 20122

 info@complegal.it

 www.complegal.it

 [complegal](https://www.linkedin.com/company/complegal)

